

COMMISSIONE VII

DIFESA

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTINO-VITTORELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori VETTORI ed altri: Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall' allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2542)	386	Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali in taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni perequative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali (2308)	393
PRESIDENTE	386, 387, 389	PRESIDENTE	393
ANGELINI, <i>Relatore</i>	386	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
BANDIERA	389	Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2368)	394
CAIATI	389	PRESIDENTE	394
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	387	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Senatori DELLA PORTA ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2558)	394
Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409)	389	PRESIDENTE	394
PRESIDENTE	389, 391, 392, 393	BANDIERA, <i>Relatore</i>	394
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	391, 392, 393	Votazione segreta:	
CAZORA, <i>Relatore</i>	389, 391, 392, 393	PRESIDENTE	394
D'ALESSIO	389, 391		

La seduta comincia alle 12,45.

BARACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge: Senatori Vettori ed altri: Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Vettori ed altri: « Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1978.

Comunico alla Commissione che la V Commissione bilancio, dopo aver riesaminato dietro nostra richiesta la proposta di legge al nostro esame sulla quale aveva in un primo momento espresso parere contrario, ha ora espresso parere favorevole.

Ricordo ancora ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali aveva espresso parere favorevole con osservazioni e che nel corso della precedente seduta avevamo chiuso la discussione sulle linee generali.

ANGELINI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame fa riferimento essenzialmente a due modifiche: la prima riguarda l'aumento del ruolo dei colonnelli in servizio permanente effettivo da 38 a 50 unità, e la seconda l'aumento della promovibilità annua al grado superiore da 7, 8 unità fino a 10.

Quest'ultima è conseguenziale alla prima e lascia invariato l'organico di tutti gli altri gradi e, inoltre, pur aumentando le promozioni annuali nel grado di colonnello, lascia pure invariata l'aliquota nella misura di un decimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo e da ammettere ogni anno a valutazione. Tale aliquota è inferiore a quelle previste per gli altri ruoli.

Forse l'aliquota non ha importanza ai fini della promozione, ma ne ha sicuramente ai fini dell'accesso alla scala parametrica. È opportuno, pertanto, definire, in un provvedimento successivo, l'adeguamento agli altri ruoli.

Il rapporto promozione-organico dei tenenti colonnelli dei carabinieri è del 4,8 per cento, mentre per gli altri ruoli dell'esercito è pari al 5,8: questa disparità, se vi fosse automatismo, comporterebbe una permanenza nel grado di tenente colonnello di 24 anni e 6 mesi, contro una permanenza di 17 anni e 6 mesi negli altri ruoli.

Questo dato giustifica solo tecnicamente la proposta di legge al nostro esame, ma non crea situazioni di parità all'interno delle carriere; sicché, pur con questo adeguamento, l'arma dei carabinieri rimane molto negativamente sperequata nei confronti delle altre armi dell'esercito.

Dopo aver illustrato i dati essenziali relativi al fattore che agisce sulla promovibilità, che ritengo secondaria, mi soffermerò brevemente sulla questione, a mio parere, principale e cioè sull'aumento dell'organico da 38 a 50 unità; organico che non viene completamente coperto con le promozioni del 1978.

La proposta di legge al nostro esame mira al completamento dell'organico, almeno per i primi anni, attraverso la diminuzione del sovrannumero previsto dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che è rimasto in vigore anche dopo l'approvazione della legge n. 804 del 1973. Nei suoi aspetti essenziali, quindi, la proposta di legge, che lascia l'organico vincolato al numero chiuso previsto dalla citata legge n. 804 del 1973, confe-

risce una veste giuridica più appropriata ad alcuni colonnelli che sarebbero passati a disposizione in servizio permanente effettivo. Nessuno di noi credo possa negare questo elemento qualitativo, nel senso di riconoscere all'arma dei carabinieri una veste giuridica completa, soprattutto se si prende in considerazione la maggiore necessità funzionale e di impiego che essa ha avuto dal 1955 fino ad oggi e specialmente dopo il 1968-69. Assistiamo infatti al moltiplicarsi dell'impiego, ad una ristrutturazione e ad un potenziamento dei compiti, ad una più qualificata preparazione in ragione di una funzione più impegnata che renda i nuclei provinciali e locali autonomi nei loro poteri decisionali di intervento per combattere le azioni terroristiche, le sofisticazioni, la droga, il contrabbando, la delinquenza comune.

Io credo che sia sufficiente l'elenco di queste accresciute funzioni per giustificare l'aumento dell'organico dei colonnelli di 12 unità dal 1955 fino ad oggi.

Signor Presidente, sono già stati rivolti (e lo saranno ancora) numerosi elogi alla benemerita arma; pertanto mi asterrò da ulteriori elogi, non solo perché sono in presenza di uomini politici qualificati e ben coscienti del ruolo che svolge l'arma dei carabinieri, ma anche perché il coraggio di fare il proprio dovere, la abnegazione al servizio sono richieste che anche quando sono giustificate, come in questo caso, tentano, con il sentimento, di far aderire ad una concezione, mentre noi non siamo in presenza di concezioni, ma della necessità di adeguare l'arma dei carabinieri ai compiti attuali.

Rammaricandomi per il fatto che ci troviamo in presenza di una proposta di legge — pur meritoria per il presentatore — e non di un disegno di legge, che meglio avrebbe potuto documentare la necessità di impiego funzionale dell'aumento di organico, sulla base delle motivazioni esposte, esprimo il mio voto favorevole al provvedimento ed invito i colleghi ad esprimere analogo voto.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si compiace per la

convergenza unanime nei confronti della proposta di legge che riveste un valore particolare in quanto esprime apprezzamento e solidarietà all'opera encomiabile svolta dall'arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il quadro II — ruolo dell'arma dei carabinieri — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal quello riportato in allegato alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'anno 1978, al maggior numero di promozioni al grado di colonnello conseguente all'applicazione della presente legge si provvede mediante la formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nel quadro ordinario.

Gli ufficiali iscritti nel quadro suppletivo sono promossi alla data del 31 dicembre 1978 e comunque dopo i pari grado iscritti nel quadro ordinario.

(È approvato).

ART. 3.

Al maggiore onere di lire 100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 sarà fatto fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.

(È approvato).

Poiché alla tabella allegata non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI					
Generale di Divisione	—	—	5	—	—
Generale di Brigata	scelta	1 anno di comando di brigata o della Scuola Ufficiali dei carabinieri o nella carica di Capo di Stato Maggiore del Comando generale	13	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (b)
Colonnello	scelta	—	50	3 o 4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (c)
Ten. Colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	246	10	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	154	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	628	42	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	—	412	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f)			

(E approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso della proposta di legge.

CAIATI. La mia affermazione non appaia artificiosa, ma quando il Parlamento prende decisioni di questo tipo, vuol dire che si è reso pienamente conto di alcune esigenze che necessitano di particolari provvedimenti, come quello che stiamo discutendo che testimonia l'apprezzamento di tutti noi nei confronti dell'arma dei carabinieri che svolge compiti difficili, gravosi e meritevoli, per questo, di riconoscimenti che non siano aleatori e dovuti a necessità contingenti, ma rispondenti alle sempre nuove funzioni operative svolte.

Per questo, invito i colleghi ad esprimere voto favorevole al provvedimento, così come farà il gruppo della democrazia cristiana.

BANDIERA. Signor Presidente, desidero solo brevemente dichiarare il voto favorevole del gruppo repubblicano a questo provvedimento, in quanto l'ampia relazione dell'onorevole Angelini mi esime da un'analisi dettagliata dei problemi inerenti alla urgente necessità di adeguare l'organico dell'arma dei carabinieri ai nuovi e sempre più numerosi compiti da essa svolti.

Tuttavia, devo contemporaneamente sottolineare anche la necessità di risolvere altre questioni pendenti che riguardano in particolare la sistemazione degli ufficiali di complemento vincitori di concorsi.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di ammi-

nistrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Ricordo ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali in data 14 novembre 1978 ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « Valuti la Commissione di merito l'opportunità, ove non fosse indispensabile procedere con legge, di affidare alla regolamentazione in sede amministrativa la materia disciplinata nel secondo comma dell'articolo 5 e nell'ultimo comma dell'articolo 7-bis ».

CAZORA, *Relatore*. Considerando il fatto che la discussione su questo disegno di legge è stata lunga ed accurata e che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, potremmo passare immediatamente alla votazione del provvedimento al nostro esame; tuttavia ciò non è possibile in quanto devo ricordare alla Commissione che sono stati presentati due articoli aggiuntivi 7-bis, l'uno proposto dal Comitato ristretto e l'altro dal Governo.

D'ALESSIO. Desidero ricordare che lo articolo aggiuntivo 7-bis proposto dal Governo prevede che nel caso in cui il medesimo funzionario si trovi nella condizione di ricoprire l'incarico di direttore centrale e di capo del servizio di amministrazione di forza armata debba, in forza della legge, conservare le funzioni proprie dell'incarico.

A mio giudizio questo emendamento non è sufficientemente chiaro ed è addirittura contraddittorio; non è chiaro in merito alla esigenza di dichiarare l'incompatibilità tra l'incarico di direttore centrale e la carica di capo del servizio poiché non è sufficiente togliere le funzioni della carica indicata nell'emendamento e conservare di essa la funzione essenziale della partecipazione alla commissione di avanzamento che, evidentemente, costituisce una delle massime prerogative del capo del servizio chiamato a concorrere ai giudizi di avanzamento per il personale del ruolo. Quindi, ci troviamo di fronte

ad una parziale dichiarazione di incompatibilità per la quale, praticamente, accentreremmo nelle mani della stessa persona due cariche tra loro incompatibili. L'emendamento è poi contraddittorio in quanto con esso si fanno decadere attribuzioni che sono proprie della carica di capo servizio, e quindi agiscono *ope legis*, e non quelle che si riconducono all'incarico di direttore centrale che *ope legis* non sono.

Se il Governo, per ragioni di opportunità politica, intende mantenere questo tipo di incompatibilità, sarebbe bene che la dichiari a tutte lettere specificando che, nel caso in cui lo stesso funzionario si trovi a rivestire un incarico che crea la figura del controllore controllato e dell'erogatore che spende e controlla se stesso, le responsabilità devono essere ben separate. In effetti, questo tipo di richiesta è contrastata dal Governo con un solo argomento: quello per il quale, se dichiarassimo questa incompatibilità e consentissimo una opzione in forza della quale colui che si trova ad essere capo del servizio sceglie di fare il direttore centrale rinunciando alla predetta carica, ad essa dovrebbe subentrare un ufficiale generale che è il secondo del ruolo e che quindi, assumendo la responsabilità della partecipazione alle commissioni di avanzamento, sarebbe il giudice di se stesso nel momento del giudizio di avanzamento.

Ritengo che questa obiezione sia valida. Ora, se questa è l'unica obiezione, e cioè se il Governo ritiene che, superata questa obiezione, sarebbe preferibile una soluzione totale di dichiarazione di incompatibilità, si potrebbe effettivamente superare questo inconveniente ponendo l'ufficiale generale, che si trova nella condizione di incompatibilità e che, in forza dell'opzione, sceglie la carica di direttore centrale, in soprannumero all'organico del ruolo di appartenenza; nel caso specifico, il ruolo è quello degli ufficiali di amministrazione. In questo modo, in forza della legge di avanzamento, si determinerebbe una vacanza che darebbe luogo all'automatica promozione del generale in ruolo nella posizione immediatamente successiva. Questi a tutti gli effetti diventerebbe

il capo del servizio e pertanto non sarebbe più il giudice di se stesso in caso di valutazione. Ove questo non fosse sufficiente, poiché la legge di avanzamento consente di chiamare facoltativamente ad esprimere il giudizio tutti gli ufficiali superiori che abbiano una conoscenza dei requisiti e dei meriti dell'ufficiale da giudicare, si potrebbe aggiungere, per maggiore garanzia, una disposizione secondo cui al giudizio di avanzamento vengono chiamati a pronunciarsi anche altri superiori generali e tra questi, per l'appunto, colui che, essendo direttore centrale, è stato posto in soprannumero, e quindi fuori del procedimento di avanzamento.

Mi sembra che questa sia una soluzione più idonea rispetto a quella indicata nell'articolo aggiuntivo 7-bis del Governo e vi insisto, signor presidente, perché, mentre le nostre preoccupazioni fino a qualche settimana fa scaturivano esclusivamente ed essenzialmente dall'esigenza di legiferare nel modo più congruo per rendere operanti questi servizi, di cui attuiamo una modesta riforma mediante la istituzione di direzioni di amministrazione, ora abbiamo la sensazione che esistano anche ragioni amministrativamente e penalmente rilevanti che consiglierebbero al Parlamento di fissare con maggiore nettezza questa incompatibilità, considerando anche che l'assenza di questa dichiarazione di incompatibilità può in qualche modo, direttamente o indirettamente, aver contribuito a quella situazione abnorme cui mi sono riferito.

In parole più semplici, io vorrei che il Parlamento, sapendo che il meccanismo attualmente in vigore (che consente questa commistione di incarichi) può avere avuto una qualche incidenza sulle deviazioni che si sarebbero manifestate, possa adottare delle norme legislative che lo pongano al riparo da eventuali critiche e sotto il profilo dell'improvvisazione e sotto il profilo, non meno rilevante, di una legislazione un poco disattenta.

Poiché pongo un problema oggettivamente rilevante, e non una questione di gruppo o di parte, vorrei sapere se il Go-

verno condivide o meno queste preoccupazioni (credo che il relatore Cazora sia d'accordo) e in ogni caso gradirei che vi fosse un'assunzione di responsabilità sia nell'accettare come nel respingere questa soluzione, dopodiché possiamo anche decidere in un senso o nell'altro, senza alcuna drammatizzazione, in quanto con questo provvedimento abbiamo già fatto delle innovazioni che consideriamo di un certo valore.

PRESIDENTE. Se ho inteso bene, lei, onorevole D'Alessio, riterrebbe più opportuno mantenere l'articolo aggiuntivo presentato insieme al relatore Cazora.

D'ALESSIO. Sì, eventualmente emendabile sulla base delle considerazioni che abbiamo svolto anche alla luce del parere positivo della I Commissione affari costituzionali.

CAZORA, Relatore. Già in occasione della precedente seduta, abbiamo avuto modo di discutere ampiamente sull'articolo aggiuntivo concordato insieme all'onorevole D'Alessio. Il Governo fece alcune osservazioni, alle quali si è riferito lo stesso onorevole D'Alessio, che però non hanno chiarito pienamente gli elementi che sono stati ampiamente illustrati anche in questa seduta dall'onorevole D'Alessio, e su cui non intendo ritornare anche per brevità. Noi abbiamo espresso le nostre perplessità sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, ma non possiamo insistere in assoluto sulla formulazione di un articolo in cui vengano fissati i limiti dell'incompatibilità, per cui, se il Governo mantiene ferma la sua posizione, per quanto mi riguarda ritengo che si possa anche accettare l'articolo aggiuntivo presentato dallo stesso Governo. Ecco perché è necessario conoscere con esattezza la posizione del Governo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, vorrei sapere dal relatore e dall'onorevole D'Alessio quale testo ritengono debba essere pos-

sto in votazione per primo per l'eventuale votazione dell'articolo aggiuntivo 7-bis, e cioè se il testo modificato del Governo o quello modificato del Comitato ristretto.

D'ALESSIO. Il testo del Governo.

CAZORA, Relatore. Anch'io sono di questo parere.

CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. In fondo ci troviamo di fronte a questa divergenza: nell'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Cazora e D'Alessio si stabilisce un'incompatibilità assoluta tra la funzione di direttore centrale e quella di capo di servizio. Credo che ciò abbia un fondamento per le ragioni che hanno sottolineato il relatore Cazora e l'onorevole D'Alessio in modo più ampio. Il Governo, invece, con il suo emendamento, ritiene di stralciare dalla carica di direttore centrale quelle funzioni che considera incompatibili con l'incarico di capo del servizio, e in modo particolare quelle di consulenza, quelle logistiche, nonché l'attività ispettiva. Obiettivamente, queste funzioni collegate alla carica di direttore centrale sarebbero incompatibili con l'incarico di capo del servizio. È per questo motivo che il Governo prevede nel suo emendamento un'incompatibilità parziale, mentre i colleghi ritengono di dover stabilire un'incompatibilità totale. D'altra parte, l'onorevole D'Alessio sostiene che lo scopo è quello di evitare che l'ufficiale, che dovesse decidere di rimanere come direttore centrale, venga ad essere giudice di se stesso. Ricorrendo al soprannumero, in seno alla commissione di avanzamento si potrebbe verificare questo inconveniente (che costituisce la ragione principale dell'emendamento presentato dal Governo), al quale ritengo sia invece possibile ovviare modificando l'emendamento Cazora-D'Alessio. Qualora si addivenisse a tale soluzione, il Governo esprimerebbe parere favorevole.

D'ALESSIO. Penso che ciò sia possibile, però occorre procedere alla stesura

di un nuovo testo. Se ho ben capito, cioè, il Governo chiede che la prima formulazione sia ricondotta nell'ambito dell'emendamento Cazora-D'Alessio, con l'aggiunta della clausola relativa al soprannumero.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esattamente.

PRESIDENTE. Sospendo allora brevemente la seduta per consentire ai presentatori dell'emendamento di formulare un nuovo testo.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 13,30.

CAZORA, *Relatore*. Le perplessità che erano emerse in altra sede ed in altro momento sono state nuovamente prospettate oggi dai colleghi quando abbiamo tentato di dare all'emendamento relativo alle incompatibilità una formulazione più precisa.

È stato, infatti, osservato che non è possibile giungere ad una formulazione dell'emendamento dal momento che non si può parlare di opzione quando un incarico viene affidato *ope legis*.

L'unica possibilità che oggi ci rimane è quella di accettare la formulazione restrittiva elaborata dal Governo; colgo, comunque, l'occasione per raccomandarmi al Governo affinché prenda in considerazione i problemi che certamente sorgeranno a causa delle incompatibilità che si verranno a determinare a seguito dell'approvazione del provvedimento al nostro esame. Il Governo dovrebbe, quindi, evitare, in futuro, di affidare incarichi incompatibili tra loro. Per questi motivi, non insistiamo sulla votazione del nostro emendamento, dichiarandoci favorevoli a quello presentato dal Governo e trasformando il nostro in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-bis presentato dal Governo e del

quale, per chiarezza, darò nuovamente lettura:

ART. 7-bis.

(*Incompatibilità*).

Nei casi in cui i capi dei servizi e dei corpi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, vengono impiegati negli incarichi di direttore centrale, direttore generale del Ministero della difesa e di capo del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 5-bis, le funzioni di consulenza tecnica ed amministrativa esercitate nei confronti dei rispettivi capi di stato maggiore, le funzioni logistiche di forza armata nonché l'attività ispettiva di carattere amministrativo-contabile sono conferite ad altro ufficiale o ammiraglio dello stesso ruolo.

Le cariche di direttore centrale, direttore generale e capo del reparto per il coordinamento amministrativo sono incompatibili tra loro.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Cazora e D'Alessio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Difesa,

esaminando il disegno di legge numero 409, concernente l'istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica,

impegna il Governo

a mantenere la distinzione tra le cariche di capo dei servizi e dei corpi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e gli incarichi di direttore centrale, di direttore generale del Ministero della difesa e di capo del reparto per il coordinamento amministrativo, ritenendole sostanzialmente incompatibili fra loro e pertanto ad evitare, nell'assegnazione dei predetti incarichi, di ricorrere ad ufficiali generali già investiti delle funzioni connesse alle cariche di cui alla prima parte del presente dispositivo; ed altresì a rimuovere dette situazioni qualora si venissero comunque a determinare.

(0/409/1/7)

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dal momento che le osservazioni svolte dai colleghi, in particolare dall'onorevole D'Alessio, non sono praticabili, vista l'impossibilità di definire la facoltà di opzione, il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno, testé letto dal presidente, e si impegna a porre la dovuta attenzione per il mantenimento delle più precise distinzioni tra le funzioni, di modo che non si venga a creare la deprecabile situazione di un capo servizio allo stesso tempo controllore e controllato.

PRESIDENTE. Onorevole Cazora, insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

CAZORA, *Relatore*. Non insisto.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desideravo proporre alla Commissione di avvalersi della facoltà ad essa assegnata dal Regolamento, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 dello stesso, per apportare alcune modificazioni di coordinamento all'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame, precedentemente approvato.

Non è stato, infatti, al momento dell'approvazione di detto articolo, rilevato che il regolamento di amministrazione e di contabilità era già stato approvato il 23 dicembre 1977 con decreto del Presidente della Repubblica n. 1005; sarebbe, pertanto, opportuno correggere il testo dell'articolo 7, in sede di coordinamento, nel seguente modo, senza ovviamente mutarne la sostanza: « La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3 e 5 del reparto per il coordinamento amministrativo di cui al precedente articolo 5-bis sarà stabilita con decreto del ministro della difesa, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione, ai sensi dell'articolo 90, primo comma, del Regolamento, le modificazioni di coordinamento all'articolo 7, proposte dal Governo.

(Sono approvate).

A seguito delle modificazioni di coordinamento testé approvate, l'articolo 7 risulta così formulato:

ART. 7.

« La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3 e 5 del reparto per il coordinamento amministrativo di cui al precedente articolo 5-bis sarà stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali in taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni perequative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali (2308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali in taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni pere-

quative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali».

Poiché i lavori del Comitato ristretto ancora non sono conclusi, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1978.

Poiché i lavori del Comitato ristretto ancora non sono conclusi, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge: Senatori Della Porta ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Della Porta, Salerno,

Costa, Barbaro: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 novembre 1978.

Comunico che su questo provvedimento ancora non è pervenuto il parere della V Commissione bilancio.

L'onorevole Bandiera ha facoltà di svolgere la relazione.

BANDIERA, *Relatore*. Prima di svolgere la relazione su questo disegno di legge contenente deroghe alla normativa vigente (che in alcuni casi sembra sia stata violata), ritengo opportuno un accertamento dello stato di necessità che ha determinato l'attuale situazione, anche perché il provvedimento in discussione è volto a sanare stati di fatto pregressi in relazione ai quali è pendente, tra l'altro, un'iniziativa della Corte dei conti.

Propongo pertanto che la Commissione, prima di procedere all'esame del provvedimento, espleti una rapidissima indagine conoscitiva in materia ascoltando il capo di stato maggiore e il direttore del commissariato dell'aeronautica per fare il punto sulla situazione esistente in materia di mense in quella forza armata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane allora stabilito che la Commissione procederà, nelle forme ritenute più opportune, agli approfondimenti suggeriti dal relatore alla ripresa dei lavori.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Vettori ed altri: « Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2542):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Baldassi, Bandiera, Caiati, Caruso Ignazio, Cazora, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Fiori, Garbi, Gava, Lo Bello, Maggioni, Meucci, Morazzoni, Santuz, Stegagnini, Tassone, Tedeschi, Tesi, Venegoni, Villa, Zamberletti, Zoppi.

Disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (409):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Baldassi, Bandiera, Caiati, Caruso Ignazio, Cazora, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Fiori, Garbi, Gava, Lo Bello, Maggioni, Meucci, Morazzoni, Santuz, Stegagnini, Tassone, Tedeschi, Tesi, Venegoni, Villa, Zamberletti, Zoppi.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO